

La struttura del sistema tributario italiano

Il sistema tributario di un paese è costituito dal complesso dei tributi che sono in vigore in un dato momento in quel paese

I moderni sistemi tributari sono il risultato di una *lunga evoluzione storica*.

Nei tempi passati la ricchezza principale era costituita dai terreni, e quindi la principale imposta diretta era l'*imposta sui terreni* (che il proprietario doveva pagare per il fatto di possedere un terreno). Vi erano inoltre numerose imposte indirette: in particolare sui *consumi*, sulle *vendite dei beni*, sulle *importazioni* dei beni.

Oggi i terreni non rappresentano più la principale forma di ricchezza (patrimonio), né la principale fonte di reddito per le persone. I fabbricati, le azioni, le obbligazioni e i Buoni del Tesoro, le attività di lavoro, sia dipendente sia autonomo (commercio, attività professionale, ecc.), producono reddito: e infatti i moderni sistemi tributari tassano i redditi provenienti da queste forme di ricchezza e da queste attività.

Negli attuali sistemi tributari coesistono **imposte dirette** (che in genere colpiscono il *reddito globale* del contribuente, che deriva dalle fonti appena citate) e **imposte indirette** (che colpiscono la *produzione* e soprattutto gli *scambi* dei beni).

Le imposte dirette spesso sono progressive; quelle indirette di solito sono proporzionali, però con aliquote differenziate: ad esempio le imposte sui consumi di solito colpiscono con aliquote più alte i consumi di beni di lusso e con aliquote minori i consumi di beni di prima necessità.

I principi generali del sistema tributario italiano sono delineati dalla Costituzione

La Costituzione enuncia alcuni principi generali in materia tributaria, essenzialmente negli articoli 23 e 53.

L'**art. 23 Cost.** afferma che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». L'art. 23 stabilisce quindi una "riserva di legge". Questo principio di *legalità* dei tributi discende dal principio della certezza dei tributi, per cui l'imposta non può essere introdotta in modo arbitrario. Le *fonti* del diritto tributario sono costituite da norme primarie, ossia da leggi, decreti legge e decreti legislativi.

L'**art. 53 Cost.** afferma che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» (cioè dell'effettiva capacità di sopportare l'onere dell'imposta), e che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività». L'art. 53 è un'applicazione dei principi della *generalità* (o universalità) dell'imposta, della *capacità contributiva* e della *progressività* dell'imposizione.

L'attuale sistema tributario italiano ha iniziato a prendere forma negli anni Settanta ed è costituito sia da imposte dirette sia da imposte indirette

Il sistema tributario italiano, è in vigore dal 1974, ma da allora ha subito numerose modifiche. Attualmente è costituito dalle seguenti imposte.

Quattro imposte dirette sul reddito	Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
	Imposta sul reddito delle società (IRES)
	Imposta sostitutiva
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Diverse imposte indirette	Imposta sul valore aggiunto (IVA)
	Alcune imposte di fabbricazione, i dazi doganali, l'imposta di registro, l'imposta di bollo, ecc.

Controversa è la collocazione dell'IRAP (► **Lezione 50**) tra le *imposte dirette*. Una parte della dottrina sostiene che tale tributo non colpisce una manifestazione *immediata* della capacità contributiva, come il patrimonio o il reddito, bensì un diverso indice, costituito dal valore della produzione di beni e servizi, che è una manifestazione *mediata*.



Nel passato in Italia vi sono state anche diverse imposte dirette sul patrimonio, sia ordinarie sia straordinarie

Le imposte *dirette* sul patrimonio possono essere *ordinarie* o *straordinarie*.

L'imposta **ordinaria** è quella che il proprietario di un patrimonio deve pagare regolarmente (ad esempio ogni anno). Essa normalmente si applica con aliquote basse perché il contribuente deve poterla pagare con il reddito derivante dal patrimonio, altrimenti, per pagare l'imposta, sarebbe costretto a vendere ogni anno una parte del patrimonio stesso, fino a perderlo completamente. Un'imposta ordinaria sul patrimonio delle persone fisiche in pratica realizza una *discriminazione qualitativa dei redditi*, perché non colpisce i redditi derivanti da lavoro.

L'imposta **straordinaria** sul patrimonio, che il soggetto deve pagare una tantum e che di solito è introdotta per far fronte a esigenze straordinarie (una calamità, un disavanzo pubblico eccessivo), può avere un'aliquota più alta di quella dell'imposta ordinaria, perché il contribuente potrebbe pagare l'imposta straordinaria anche alienando una parte del suo patrimonio.

Oggi in Italia esistono quasi esclusivamente imposte dirette sul *reddito* ma nel passato sono state applicate diverse imposte dirette sul patrimonio, sia ordinarie sia straordinarie.

*Es*empio Dal 1992 al 1997 vi è stata un'imposta ordinaria sul patrimonio netto delle società di capitali, delle società di persone e degli imprenditori individuali; era un'imposta proporzionale, con aliquota pari allo 0,75%. Nel 1992 fu istituita un'imposta straordinaria sulla proprietà di alcuni beni considerati di lusso (ad esempio automobili con potenza fiscale superiore a 20 cavalli, moto con potenza fiscale superiore a 9 cavalli). Sempre nel 1992, e limitatamente a quell'anno, fu istituita un'imposta straordinaria sui depositi bancari con aliquota pari allo 0,6% degli stessi. Le banche dovevano prelevare l'imposta direttamente dai depositi dei clienti e versarla all'erario.

I dati e le notizie rilevanti ai fini tributari sono raccolti dall'Anagrafe tributaria

Un ruolo importante nell'attuale sistema ha l'**Anagrafe tributaria**. Questa ha il compito di *raccolgere e ordinare i dati e le notizie derivanti dalle dichiarazioni, dalle denunce* (che i contribuenti hanno presentato agli uffici tributari) *e dagli accertamenti* fatti da tali uffici e, in ogni caso, *i dati e le notizie che possono assumere rilevanza ai fini tributari*.

Per ciascun contribuente vi è una *scheda* che contiene tutti i dati utili perché gli uffici tributari possano valutare la sua capacità contributiva.

A ciascun contribuente è assegnato un numero di **codice fiscale**, costruito attraverso i dati anagrafici. Il codice fiscale è lo strumento di identificazione dei contribuenti nei rapporti con il fisco: deve infatti essere indicato in tutti gli atti e i documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali (ad esempio la denuncia annuale dei redditi, un atto di compravendita di un immobile, ecc.). Esso è attribuito fin dalla nascita per consentire l'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Approfondimento

Lo Statuto del contribuente

La legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ha fissato una serie di diritti e garanzie a tutela del cittadino, con l'intento di reimpostare il rapporto fisco-contribuente sulla base dei principi di collaborazione, della certezza dei diritti, della chiarezza degli atti e della semplificazione delle procedure.

Lo Statuto del contribuente, che si pone come legge di attuazione delle norme costituzionali di uguaglianza, solidarietà, democrazia e trasparenza del prelievo fiscale, stabilisce una serie di regole alle quali devono adeguarsi e ispirarsi sia gli atti normativi in materia tributaria sia il comportamento dell'amministrazione finanziaria.

L'IRPEF è un'imposta diretta, personale, progressiva per scaglioni, che si applica sul reddito complessivo netto annuo delle persone fisiche

Tutti gli Stati moderni hanno un'imposta personale e progressiva che colpisce il reddito complessivo del contribuente (persona fisica): il **reddito complessivo** è infatti ritenuto il più importante *indice della capacità contributiva* del soggetto.

In Italia il reddito complessivo del contribuente è colpito dall'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche). La normativa sull'IRPEF è contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, oggetto di numerose modifiche, di cui l'ultima nel 2008.

L'IRPEF è un'imposta **diretta** perché colpisce una manifestazione *immediata* della capacità contributiva (il reddito, appunto). È un'imposta **personale** perché colpisce il reddito dell'individuo tenendo conto della sua situazione economica generale, cioè della sua *capacità contributiva* (come ad esempio la composizione del nucleo familiare). È **progressiva per scaglioni** perché la base imponibile viene divisa in scaglioni e a ciascuno di questi si applica una *diversa aliquota* che è maggiore ogni volta che lo scaglione di reddito diviene più elevato. L'imposta che il contribuente deve pagare è quindi data dalla somma delle imposte calcolate su ogni singolo scaglione.

I soggetti passivi dell'IRPEF sono di due categorie

Sono soggetti passivi IRPEF:

- le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, per il reddito dovunque e comunque conseguito;
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi che hanno conseguito nel territorio dello Stato.

Ai *fini fiscali* si considera **residente** chi è iscritto all'anagrafe per la maggior parte dell'anno e chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe, ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza. A decorrere dall'1/1/1999, le persone fisiche cancellate dall'anagrafe dei residenti in Italia per spostarsi in paesi a regime fiscale privilegiato (i "paradisi fiscali" di cui al D.M. 4/5/1999) si considerano comunque residenti in Italia, salvo prova contraria.

Le società di persone sono soggetti passivi impropri dell'IRPEF

Una normativa particolare è prevista per le *società di persone* (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice). Queste società sono *soggetti passivi impropri*: esse sono obbligate a presentare la dichiarazione annuale dei redditi che hanno conseguito e l'imponibile (cioè la base imponibile o il reddito complessivo imponibile) viene accertato nei confronti della società. Però poi l'imponibile viene **imputato** a ciascuno dei **soci** in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili. Quindi il socio di una società di persone avrà un reddito globale costituito, oltre che dai suoi redditi personali, anche da questa quota del reddito della società.

Una normativa analoga a quella delle società di persone è prevista per l'**impresa familiare**, dove con l'imprenditore collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. La legge prevede che almeno il 51% del reddito sia imputato all'imprenditore e il restante 49% sia attribuito ai familiari collaboratori, a ciascuno di essi proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (art. 5, c. 4 Tuir).

LA NORMA L'impresa familiare

Art. 230 bis c.c. L'istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento per tutelare il lavoro dei componenti la famiglia e porre fine ai casi di sfruttamento che talvolta il capo famiglia realizzava a scapito dei soggetti deboli della comunità familiare. Questa finalità è stata realizzata, almeno in linea di principio, con il riconoscimento ai familiari collaboratori di una serie di diritti tra i quali il mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, la partecipazione agli utili dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione all'impresa nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda.

La base imponibile è il reddito annuo del soggetto d'imposta meno alcune deduzioni

L'oggetto dell'IRPEF o *base imponibile* (detto anche reddito complessivo imponibile) è uguale al reddito complessivo annuo del soggetto d'imposta meno gli *oneri deducibili* ed eventuali altre *deduzioni* definite annualmente dalla legge finanziaria.

La base imponibile è il reddito della persona e non quello della famiglia, per cui i redditi dei coniugi sono tassati separatamente l'uno dall'altro.

Gli oneri deducibili non devono essere confusi con le detrazioni. Gli **oneri deducibili** sono alcuni tipi di spese che il contribuente ha sostenuto e che la legge gli consente di sottrarre dal suo reddito complessivo, ai fini della determinazione del suo reddito complessivo imponibile.

Le **detrazioni** sono invece delle somme che devono essere sottratte dall'imposta lorda per determinare l'imposta netta (► **Lezione 46**) cioè l'imposta che il contribuente deve all'erario.

Le voci delle deduzioni e delle detrazioni, come del resto la misura delle aliquote e gli scaglioni di reddito, possono variare annualmente secondo le scelte politiche del Governo e sono definite tramite la legge finanziaria.


Esempio Nel periodo d'imposta 2003 fu istituita la "no tax area". Era uno sconto sull'imponibile che si componeva di una base teorica fissa di 3.000 euro spettante a tutti i contribuenti, a prescindere dal tipo di reddito, e di una base aggiuntiva variabile, a seconda della tipologia di reddito (redditi di pensione, redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi da lavoro autonomo, ecc.).

Nel 2005 le detrazioni per carichi di famiglia (che fino ad allora si applicavano all'imposta lorda per pervenire a quella netta), furono sostituite con la "family area", consistente in un ventaglio di nuove deduzioni proporzionali al reddito (per il coniuge, per i figli o altro familiare fiscalmente a carico), dirette a ridurre l'imponibile. La legge finanziaria 2007 ha invece reintrodotto le detrazioni per carichi di famiglia, per redditi di pensione, lavoro dipendente e assimilati, in sostituzione delle precedenti deduzioni, abolendo così la no tax area e la family area.

Come vedremo, il reddito che va a costituire la base imponibile dell'IRPEF, cioè il reddito su cui l'individuo paga l'IRPEF, non coincide con le sue entrate né con la differenza tra le entrate e le spese che egli ha sostenuto per conseguire quelle entrate.

Il reddito complessivo annuo è dato dalla somma dei redditi che l'individuo percepisce dalle diverse fonti

La legge classifica i redditi che concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF in sei categorie (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi) e stabilisce per ognuno di essi il metodo di valutazione.



Redditi non imponibili, tassati separatamente, prodotti all'estero

Alcuni redditi non concorrono a formare la base imponibile IRPEF del soggetto che li percepisce

Redditi non imponibili

I redditi di lavoro dipendente prestato dai transfrontalieri, lavoratori delle zone di frontiera che quotidianamente si recano a lavorare all'estero.

Questi redditi sono imponibili per la parte eccedente 8.000 euro.

Gli stipendi degli ambasciatori e dei diplomatici stranieri, le pensioni di guerra, i redditi di alcuni fabbricati.

Le vincite al lotto, alle lotterie nazionali, ecc.

I compensi a scrutatori o partecipanti agli uffici elettorali, i corrispettivi a studenti universitari a fronte di collaborazioni ad attività connesse ai servizi universitari.

Gli assegni periodici che il coniuge separato percepisce dall'altro coniuge per provvedere al mantenimento dei figli.

Questi redditi sono esenti da IRPEF e da ogni altra imposta.

Gli assegni per il nucleo familiare erogati dallo Stato ai lavoratori che hanno familiari a carico (coniuge, figli minori, ecc.).

I redditi (interessi, premi, ecc.) derivanti dai titoli del debito pubblico, dai buoni postali di risparmio e dalle obbligazioni emesse dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, emessi prima del 20 settembre 1986.

I redditi (interessi, premi, ecc.) derivanti dai titoli del debito pubblico, dai buoni postali di risparmio e dalle obbligazioni emesse dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, emessi dal 20 settembre 1986, e i redditi (interessi, premi, ecc.) derivanti dalle obbligazioni, dai depositi e dai conti correnti bancari e postali.

Questi redditi sono esenti da IRPEF, ma sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva, che viene riscossa mediante ritenuta alla fonte con obbligo di rivalsa. ► **Lezione 45).**

I premi e le vincite, derivanti da lotterie, tombole e simili, gestite da enti, comitati di beneficenza, ecc.

Questi redditi sono esenti da IRPEF, però sono colpiti da una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta definitiva, ma con facoltà di rivalsa ► **Lezione 46).**

Le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni non qualificate

Le plusvalenze (reddito dato dalla differenza tra la somma che un soggetto incassa vendendo delle azioni e la somma che ha pagato per acquistarle) sono esenti da IRPEF, ma sono colpite da un'imposta sostitutiva ► **Lezione 46).**

Approfondimento

Le partecipazioni azionarie

Le partecipazioni azionarie possono essere *qualificate* o *non qualificate*. Sono partecipazioni qualificate quelle che assicurano diritti di voto nelle assemblee ordinarie in misura superiore al 20% (2% per le società quotate in Bor-

sa), nonché quelle che, a prescindere dal diritto di voto, superano il limite del 25% del capitale sociale (5% per le società quotate). Sono partecipazioni non qualificate tutte le altre.



Alcuni redditi sono soggetti a tassazione separata

Alcuni redditi che il contribuente percepisce non sistematicamente, ma una volta tanto, di norma sono soggetti a tassazione separata, cioè non concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF dell'anno in cui il contribuente li ha percepiti, ma *sono soggetti a IRPEF separatamente* (sulla base di aliquote stabilite dalla legge).

Esempio Sono soggetti a tassazione separata l'indennità che il lavoratore dipendente percepisce in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità di liquidazione) e le retribuzioni arretrate (cioè relative ad anni precedenti) del lavoratore dipendente.

Questi redditi, poiché non si sommano agli altri redditi che il contribuente ha percepito nello stesso anno, sono tassati con un'**aliquota** che, di solito, è **minore** di quella che si applicherebbe se invece vi si sommassero. Non si dimentichi infatti che l'IRPEF è un'imposta progressiva. Il contribuente può però, se lo desidera, assoggettare alcune delle predette tipologie di reddito alla *tassazione ordinaria* anziché alla tassazione separata.


I redditi prodotti all'estero da residenti in Italia danno origine a un credito d'imposta


I redditi che una persona fisica residente in Italia consegue all'estero vengono tassati anche in Italia (con l'eccezione dei redditi di lavoro dipendente prestato dai transfrontalieri per la parte inferiore a 8.000 euro), perché concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF. Tuttavia, la legge italiana, per evitare che lo stesso reddito venga tassato pienamente due volte (cioè sia nello Stato estero in cui è stato prodotto, sia in Italia), prevede che il soggetto che ha conseguito un reddito all'estero abbia un **credito d'imposta**. Il credito d'imposta consiste nel fatto che il soggetto può detrarre dall'IRPEF (che deve pagare) le imposte che ha pagato all'estero su tale reddito, entro dati limiti fissati dalla legge.

Esempio Un soggetto il cui reddito complessivo di 25.000 euro è stato prodotto all'estero per 5.000 euro (con imposte assolute per 1.000 euro), nel caso in cui la sua imposta lorda sia pari a 8.250 euro avrà il seguente credito d'imposta:

$$5.000 \text{ (reddito estero)} \times \frac{8.250 \text{ (imposta lorda)}}{25.000 \text{ (reddito complessivo)}} = 1.650 \text{ euro}$$

Secondo l'art. 165 del TUIR, le imposte assolute all'estero sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.





I redditi fondiari

I redditi fondiari provengono dai terreni e dai fabbricati iscritti rispettivamente nel catasto dei terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano

I redditi fondiari sono costituiti dal *reddito dominicale dei terreni*, dal *reddito agrario* e dal *reddito dei fabbricati*.

Il **reddito dominicale** dei terreni è il reddito che deriva dal possesso, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, iscritti nel catasto dei terreni.

Il **reddito agrario** è il reddito che deriva dall'esercizio dell'attività di impresa agricola sui terreni.

Nel caso in cui un individuo, proprietario di un terreno, eserciti egli stesso l'attività di impresa agricola su questo, la sua base imponibile IRPEF conterrà sia il reddito dominicale sia il reddito agrario di quel terreno.

Il **reddito dei fabbricati** è il reddito che deriva dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di fabbricati adibiti a qualunque uso (abitazione, ufficio, negozio), iscritti nel nuovo catasto edilizio urbano (NCEU).

Il reddito dominicale che concorre a formare la base imponibile IRPEF è il reddito medio ordinario che può essere tratto dal terreno

Il reddito dominicale che concorre a formare la base imponibile IRPEF non è il reddito che il proprietario (o titolare di altro diritto reale) trae effettivamente dal terreno, ma è il **reddito catastale**.

Il reddito catastale, cioè determinato con il sistema del catasto, è il *reddito medio ordinario* che il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) può trarre dal terreno.

Esempio Il proprietario di un terreno potrebbe lasciarlo incolto e non affittarlo e in questo caso il reddito effettivo del terreno sarebbe uguale a zero; potrebbe invece affittarlo e avere così un certo reddito dal terreno; potrebbe coltivarlo egli stesso (direttamente o attraverso dei dipendenti) e avrebbe un reddito diverso. Come si vede, nei tre casi il reddito effettivo che il proprietario trae dal terreno è diverso, ma il reddito dominicale che concorre a formare la base imponibile IRPEF nei tre casi è identico, perché è sempre il reddito catastale del terreno.

Il catasto è un ufficio che cura la conservazione e l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili

Il **catasto** è un insieme di *registri* che contengono la descrizione e la riproduzione grafica di ciascun appezzamento di terreno, il nome del proprietario o dei titolari di altri diritti reali di ciascun terreno e il reddito catastale, cioè il reddito medio ordinario che il proprietario può trarre dal terreno.

Gli uffici del catasto determinano il reddito catastale attraverso due distinte serie di operazioni: le *operazioni geometrico-topografiche* o *di misura*, che consistono nel rilevare la configurazione e l'estensione dei singoli appezzamenti di terreno, e le operazioni economiche o di *stima*, che hanno lo scopo di determinare il reddito catastale.

Approfondimento

L'evoluzione del catasto

Al momento della realizzazione dell'Unità d'Italia (1861), nelle diverse Regioni esistevano catasti diversi, che erano stati fatti in epoche diverse e con criteri differenti. Vi era quindi la necessità di realizzare un unico catasto e ciò venne fatto nel 1886.

Il catasto attualmente vigente è quello del 1886: esso ha subito tre revisioni: una nel 1923, un'altra nel periodo 1939-42 e l'ultima nel 1992. Disposizioni legislative successive (DPR n. 138/1998) hanno dato il via all'ultima revisione del catasto, la cui riforma è stata avviata nel 2003.



La determinazione del reddito catastale si articola in una serie di fasi

Qualificazione	Consiste nel dividere i terreni a seconda della coltivazione cui sono destinati. Il tipo di coltivazione costituisce la qualità del terreno. Avremo quindi terreni di qualità boschiva, prativa, arativa, ecc.
Classificazione	Consiste nel suddividere ciascuna qualità di terreno in diverse classi, a seconda del loro grado di produttività. Quindi avremo: prati di I, II, III, ... classe, ecc.
Stima peritale o formazione delle tariffe d'estimo	Consiste nel determinare il reddito di un ettaro di terreno di ciascuna qualità e classe: ad esempio il reddito di un ettaro di prato di I classe, di un ettaro di prato di II classe, ecc.; e ancora il reddito di un ettaro di vigneto di I classe, di un ettaro di vigneto di II classe, ecc.
Classamento	Consiste nell'attribuire a ogni singola particella la rispettiva qualità e classe; quindi, applicando la tariffa d'estimo, si determina il reddito catastale della particella.

Per comprendere l'operazione del *classamento* occorre chiarire il concetto di *particella*.

Abbiamo visto che il catasto contiene la descrizione e classificazione di tutti i terreni. I terreni sono divisi in particelle. Quindi la **particella** è l'*unità elementare del catasto*. Più precisamente, la *particella (o parcella) catastale* è una porzione continua di un terreno (o di un fabbricato, perché, come vedremo, il catasto esiste anche per i fabbricati) che sia situata in un medesimo Comune, appartenga allo stesso possessore e sia della medesima qualità e classe o abbia la stessa destinazione.

Pertanto un terreno, se è continuo (dal punto di vista della superficie), è situato in un solo Comune, appartiene a uno stesso possessore, ha un'unica qualità (cioè un'unica coltura: prato, bosco, ecc.), ha un'unica classe (cioè un unico grado di produttività), oppure, nel caso in cui non sia coltivato, ha un'unica destinazione o uso (ad esempio: giardino), costituisce una particella. Altrimenti, se è situato parte in un Comune e parte in un altro, se ha diverse colture o diversi gradi di produttività, ecc., verrà diviso in più particelle.

Esempio Una particella di 8 ettari situata nel Comune di Rovigo, appartenente al sig. Rossi, ha qualità prativa di II classe. Se la tariffa, cioè il reddito stimato, di 1 ettaro prativo di II classe è 5 euro annui, il reddito catastale della particella del sig. Rossi è 40 euro.


Questo sistema, basato su particelle minime, garantisce una forte *stabilità* del catasto nel tempo.

Il Governo, comunque, compie delle **rivalutazioni** periodiche delle tariffe di estimo e quindi dei redditi catastali delle particelle. Tali rivalutazioni vengono ottenute moltiplicando le tariffe per dei coefficienti di aggiornamento stabiliti periodicamente dal ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il possessore di un appezzamento di terreno, se cambia il tipo di coltura praticato su di esso oppure la sua produttività (a seguito di opere di irrigazione) deve fare un'apposita *dichiarazione* all'ufficio delle imposte, che provvederà ad attribuire all'appezzamento una diversa qualità e una diversa classe e, quindi, un diverso reddito catastale (che potrà ovviamente essere maggiore o minore del precedente).

Il reddito agrario che concorre a formare la base imponibile IRPEF è il reddito medio ordinario che l'imprenditore agricolo trae dal terreno

Mentre il reddito dominicale deriva dal semplice possesso di terreni atti alla produzione agricola, il **reddito agrario** è quel *reddito che deriva dall'esercizio dell'attività di impresa agri-*



cola su tali terreni. Il reddito agrario che concorre a formare la base imponibile IRPEF non è quello che l'imprenditore effettivamente trae dal terreno, ma è determinato anch'esso attraverso l'applicazione di tariffe catastali.

Il reddito che un imprenditore agricolo può ricavare da un terreno sarà diverso a seconda dei capitali che vi impiega e delle capacità dell'imprenditore stesso. Ai fini IRPEF, però, viene considerato solo il reddito catastale, cioè il reddito medio ordinario che l'imprenditore agricolo può trarre dal terreno.

Il reddito di fabbricati che concorre a formare la base imponibile IRPEF è dato di regola dalla rendita catastale, salvo diverse eccezioni previste dalla legge

Il reddito effettivo che un proprietario trae da un fabbricato (ad esempio da un appartamento) può essere assai diverso, a seconda che egli vi abiti oppure lo dia in affitto. Tuttavia, anche per i fabbricati il reddito che concorre a formare la base imponibile IRPEF non è quello che il proprietario trae effettivamente dal fabbricato, ma è determinato con il metodo del **catasto**, però con delle eccezioni. Mediante operazioni simili a quelle utilizzate per determinare il reddito dei terreni, i funzionari preposti alla formazione del catasto dei fabbricati hanno determinato il reddito catastale, chiamato **rendita catastale**, di ogni singola unità immobiliare (appartamento, negozio, ecc.). La *rendita catastale* di una unità immobiliare è il *reddito medio ordinario che il proprietario può trarre da quella unità immobiliare*.

Prevedendo che vi possa essere inflazione, la legge ha disposto che le rendite catastali vengano periodicamente aggiornate (rivalutate). La rendita catastale aggiornata (rivalutata) di un fabbricato è la vecchia rendita catastale moltiplicata per un *coefficiente di rivalutazione*. Oggi la rendita catastale aggiornata di un fabbricato, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) e di ogni altra imposta, è la rendita catastale del fabbricato dell'anno 1997 aumentata del 5%.

Norme particolari sono previste per determinare il reddito imponibile dei fabbricati destinati ad uso abitativo

Tipo di fabbricato
 Il reddito imponibile è la rendita catastale rivalutata del fabbricato stesso.


Fabbricato "prima casa" del proprietario (cioè la casa in cui abita abitualmente)
 Può essere dedotta integralmente la rendita catastale rivalutata dell'immobile e delle relative pertinenze (cantina, garage, ecc.). Il reddito imponibile è pari a zero.

Fabbricato "seconda casa" del proprietario (ad esempio una casa di villeggiatura)
 Il reddito imponibile è la rendita catastale rivalutata aumentata di un terzo.

Fabbricato dato in locazione
 Il reddito imponibile è di regola la rendita catastale rivalutata. Però, se il reddito effettivo netto che il proprietario trae dal fabbricato (cioè il canone di locazione, diminuito del 15% a titolo di riduzione forfettaria) è superiore alla rendita catastale aggiornata, allora il reddito imponibile è il reddito effettivo netto e non la rendita catastale rivalutata.

Esempio L'individuo A possiede un appartamento la cui rendita catastale rivalutata (annua) è 1.000 euro e ha dato in affitto tale appartamento al canone (annuo) di 2.000 euro. Il reddito effettivo netto dell'appartamento è 2.000 - 15% di 2.000 = 1.700. Poiché il reddito effettivo netto (1.700 euro) è maggiore della rendita catastale rivalutata, il reddito imponibile è il reddito effettivo netto e non la rendita catastale rivalutata.

BASE IMPONIBILE IRPEF
determinata con il sistema del Catasto



Principali esenzioni

Redditi delle costruzioni rurali (destinate all'abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, a magazzini per gli attrezzi, ecc.)

Redditi di costruzioni specificamente destinate ad attività commerciale

Redditi degli immobili di proprietà degli esercenti arti e professioni

Fabbricati destinati al culto, cimiteri, fabbricati del demanio dello Stato e degli enti locali, fabbricati di Stati esteri destinati ad ambasciate

Se tali costruzioni appartengono a colui che esercita direttamente l'attività commerciale concorrono a formare il profitto dell'imprenditore (cioè il suo reddito d'impresa), ma non costituiscono redditi di fabbricati.

Se questi immobili sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle relative attività, non costituiscono redditi di fabbricati e non concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF di questi soggetti.

Sono esenti da IRPEF:

Per ragioni di carattere economico generale o di carattere sociale, i redditi di alcuni fabbricati sono esenti da IRPEF

Il sistema tributario italiano: le imposte dirette



MODULO



I redditi di capitale sono costituiti dai proventi derivanti dall'impiego di capitale, la cui percezione dipende da eventi certi

In base all'art. 44 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) sono **redditi di capitale**:

- gli interessi derivanti da capitale dato a *mutuo* (cioè dato in prestito);
- i redditi (interessi, premi, ecc.) derivanti dai titoli del *debito pubblico*;
- i redditi (interessi, premi, ecc.) derivanti dalle *obbligazioni*, dai *depositi* e dai *conti correnti* bancari e postali;
- i redditi che l'individuo percepisce in quanto affida in *gestione* il suo patrimonio a "società fiduciarie" (società che amministrano beni, azioni e obbligazioni e organizzano e curano la gestione di aziende per conto dei proprietari);
- i redditi derivanti dalla *partecipazione* a società di capitali, enti, associazioni (ad esempio i dividendi delle azioni, gli utili di società);
- le *rendite perpetue*;
- i compensi per prestazioni di *garanzie* e *fideiussioni*.

Si noti tuttavia che quando questi redditi sono conseguiti nell'esercizio di un'impresa commerciale non costituiscono redditi di capitale ma redditi di impresa (► Lezione 46).

I redditi di capitale percepiti da persone fisiche o da enti che non svolgono attività commerciale sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF

I redditi derivanti dai titoli del debito pubblico emessi dal 20 settembre 1986, da obbligazioni, da depositi e conti correnti bancari e postali e da partecipazioni non qualificate a società di capitali sono esenti da IRPEF, ma sono assoggettati a un'**imposta sostitutiva**, che viene riscossa mediante ritenuta alla fonte (a titolo d'imposta definitiva o *ritenuta secca*) con obbligo di rivalsa.

In altre parole il soggetto che paga il reddito (quindi rispettivamente lo Stato, la società che ha emesso obbligazioni, la banca, l'ufficio postale, la società di capitali) dovrà trattenere una parte di questo reddito e versarla all'erario. Le persone fisiche, una volta che hanno subito questa ritenuta non devono pagare per questi redditi né l'IRPEF né alcun'altra imposta.

Discorso a parte meritano i dividendi erogati dall'1/1/2004 da società di capitali ed enti commerciali a persone fisiche, privati ed esercenti attività d'impresa, in relazione a **partecipazioni qualificate**; tali redditi non sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ma vanno indicati in dichiarazione e concorrono alla formazione del reddito imponibile, soggetto ad aliquota IRPEF progressiva, in misura pari al 40% del loro ammontare.

La Finanziaria 2008 ha innalzato la suddetta percentuale al 49,72% per i dividendi formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007.

Approfondimento

L'imposta sostitutiva

L'*imposta sostitutiva* è un'imposta *proporzionale* con aliquote differenziate, che colpisce i redditi derivanti dai titoli del debito pubblico, dalle obbligazioni, dai depositi e dai conti correnti bancari e postali, gli utili e le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate in società di capitali, quando tali redditi vengono percepiti da persone fisiche. Si noti che l'IRPEF è progressiva mentre l'imposta sostitutiva è proporzionale. Aver assoggettato tali redditi all'imposta sostitutiva, quan-

do essi sono percepiti da persone fisiche, significa aver semplificato gli adempimenti fiscali del contribuente e anche aver fatto, in generale, un trattamento di favore a tali redditi. Essi infatti sono colpiti da un'imposta proporzionale con aliquota piuttosto bassa e non vanno a sommarsi agli altri redditi del soggetto che li percepisce. È questo un modo per spingere i risparmiatori a depositare il denaro in banca e ad acquistare titoli del debito pubblico, obbligazioni e azioni.



I redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri

In base all'art. 49 del Tuir sono **redditi di lavoro dipendente**:

- i redditi derivanti da un rapporto di lavoro subordinato: stipendi, salari, tredicesima mensilità, compensi per lavoro straordinario, per lavoro a domicilio, ecc.;
- le pensioni.

Questi redditi concorrono per intero a formare la base imponibile IRPEF del soggetto che li percepisce.

Gli assegni per il nucleo familiare sono esenti da IRPEF e quindi non concorrono a formare la base imponibile del soggetto che li percepisce. Anche i contributi previdenziali (per pensione, ecc.), che il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione del lavoratore e versa agli enti previdenziali (INPS, ecc.) sulla base di leggi o di contratti collettivi o aziendali, non concorrono a formare la base imponibile IRPEF.

*Es*mpio Se un'impresa deve dare a un operaio un salario di 13.000 euro annui, però deve trattenere 1.500 euro di contributi (che deve versare agli enti previdenziali), la somma soggetta a imposta sarà 11.500 euro e non 13.000 euro.

I redditi di lavoro dipendente sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto

Gli imprenditori, le società e gli enti, quando corrispondono i redditi di lavoro dipendente ai loro dipendenti, devono trattenere una parte di tali redditi e versarla all'erario: devono cioè operare una **ritenuta alla fonte**, che è a titolo di **acconto**. Questa ritenuta infatti è solo un acconto dell'IRPEF che il dipendente (o pensionato) dovrà pagare sul suo reddito complessivo imponibile.

Lo Stato, quando paga stipendi, pensioni, ecc., opera anch'esso la ritenuta d'acconto, però si limita a trattenere queste somme, non avendo ovviamente bisogno di versarle a se stesso (**ritenuta diretta**).

Diversi altri redditi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e quindi ne seguono il regime fiscale

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente i seguenti redditi: le indennità di liquidazione (soggette a tassazione separata); l'assegno del Presidente della Repubblica, le indennità percepite dai membri del Parlamento e dai titolari di altre cariche elettive (imponibili per il 100% a eccezione delle somme erogate a titolo di rimborso spese); le indennità di trasferta che il lavoratore subordinato percepisce quando si reca in missione per conto dell'azienda o dell'ente da cui dipende (tassate solo in parte); le borse di studio di studenti, giovani diplomati o laureati; i compensi percepiti dai medici per attività professionale svolta all'interno delle ASL.

Approfondimento

Nuovi redditi assimilati

Dal 2001 rientrano tra i redditi assimilati (purché non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente) anche le attività di amministratore, sindaco, revisore di società o enti; la collaborazione a giornali, enciclopedie e simili; la partecipazione a collegi e commissioni; altri rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attività senza vinco-

lo di subordinazione (si tratta delle categorie di reddito chiamate di "collaborazione coordinata e continuativa" e di "lavoro e progetto"). A questi ultimi redditi, in precedenza considerati redditi di lavoro autonomo, veniva applicata una deduzione forfettaria. Da quando sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente sono soggetti, al pari di questi, alle aliquote progressive dell'IRPEF con trattenuta alla fonte.

I redditi di lavoro autonomo sono quelli derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni anche in forma associata

Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo (art. 53 Tuir) i seguenti redditi:

- i redditi derivanti dall'esercizio di *arti e professioni*;
- i redditi realizzati da artisti e professionisti che esercitano l'arte o la professione in *forma associata*;
- i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di *opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili*, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

Per gli artisti e i professionisti la base imponibile IRPEF è data dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività

L'esercizio di **arti e professioni** è l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di *attività diverse da quelle agricole e commerciali* (ad esempio l'attività di pittore, medico, avvocato, notaio).

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni che concorre a formare la base imponibile IRPEF è determinato nel modo seguente: è uguale alla **differenza** tra i *compensi* (cioè i ricavi), che l'artista o il professionista ha percepito nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e le *spese* (cioè i costi), inerenti all'esercizio dell'arte o professione, che egli ha effettivamente sostenuto nell'anno stesso.

Si usa dire: l'artista o il professionista può dedurre dai ricavi le spese (o i costi) che ha sostenuto per produrre quei ricavi.

*Es*empio I canoni di affitto dei locali in cui vi è lo studio professionale; elettricità, riscaldamento, telefono dello studio; stipendi e contributi previdenziali pagati per i dipendenti; spese di aggiornamento professionale per acquisto di libri, riviste, partecipazione a congressi; spese per l'acquisto di beni strumentali come computer, fotocopiatrici, mobili da ufficio, automobile, ecc.

Alcune spese possono essere dedotte integralmente, altre solo in parte

*Es*empio Le spese di aggiornamento professionale sono deducibili (dai ricavi) solo per il 50% del loro ammontare. Il professionista che ha partecipato ad un congresso e ha speso complessivamente per il viaggio e il soggiorno 500 euro, può dedurre solo 250.

La spesa per l'acquisto di un singolo bene strumentale è deducibile (dai ricavi) integralmente nell'anno se non è superiore a 516,46 euro. Se invece è superiore a tale cifra, allora la spesa va divisa in quote d'ammortamento e dedotta in più anni.

La legge stabilisce per ogni tipo di bene la quota annuale massima di ammortamento.

Le spese sono deducibili dai ricavi solo se sono **documentate**. L'artista o il professionista deve quindi avere i documenti (fatture, ricevute, ecc.), da cui risulta che egli ha effettivamente sostenuto quelle spese, cioè pagato quelle somme.

La rilevazione dei compensi e delle spese avviene in base alle scritture contabili che artisti e professionisti hanno l'obbligo di tenere

Le leggi tributarie tendono ad affermare sempre più il principio secondo cui l'accertamento delle imposte deve essere basato su ciò che risulta dalla contabilità del contribuente.

Artisti e professionisti sono obbligati a tenere una serie di **scritture contabili**, variabili a seconda del regime di contabilità adottato: *contabilità ordinaria* o *contabilità semplificata*.

Per tutti i professionisti e gli artisti è previsto come regime "naturale", a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno precedente, quello della **contabilità semplificata**. Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione.



I registri della contabilità ordinaria

Registro contabile-finanziario: devono esservi annotate cronologicamente tutte le operazioni contabili e le relative movimentazioni finanziarie (movimenti di cassa e del conto corrente bancario effettuati dal contribuente nell'esercizio dell'arte o della professione) rilevanti per la determinazione del reddito.

esempio Un avvocato acquista la cancelleria per il suo studio e la paga prelevando la somma necessaria dal suo conto corrente bancario. Poiché l'acquisto della cancelleria rappresenta un costo sostenuto nell'esercizio della professione e il prelievo dal conto corrente rappresenta la relativa movimentazione finanziaria, l'avvocato annoterà entrambe le operazioni (la prima contabile e la seconda finanziaria) sul suo registro contabile-finanziario.

Registro dei beni ammortizzabili: non è più obbligatorio dall'1/1/2002 se le annotazioni relative agli ammortamenti vengono effettuate in un registro contabile-finanziario cronologico.

Altre apposite scritture contabili: vi devono essere indicati i compensi che il professionista o l'artista eroga ai propri collaboratori che non prestano nei suoi confronti un'attività di lavoro dipendente.

Registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA): ▶ Lezione 56.

I registri della contabilità semplificata

Registro in cui devono essere annotati i *compensi* percepiti nell'esercizio dell'arte e della professione.

Registro in cui devono essere annotate le *spese* sostenute per l'esercizio dell'arte e della professione.

Tali scritture contabili sono valide anche ai fini dell'IVA (▶ Lezione 57).

La base imponibile dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e simili è una percentuale del compenso percepito

Per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili (quando non sono conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale) il *reddito imponibile* è pari al **75%** del compenso percepito. I percettori di questi redditi possono cioè dedurre dal compenso ricevuto il **25%** del compenso stesso a titolo di deduzione forfettaria delle spese che non devono essere documentate.

Anche per i redditi di lavoro autonomo la legge prevede una ritenuta alla fonte

Gli imprenditori, le società e gli enti che pagano compensi a soggetti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo, devono operare su tali compensi una ritenuta d'acconto (pari al **20%** dell'ammontare del compenso) e versarla all'erario. Questa ritenuta è un *acconto dell'IRPEF* che il lavoratore autonomo dovrà pagare sul suo reddito complessivo imponibile.

Approfondimento

L'IRPEF dei contribuenti minimi

A decorrere dal 1° gennaio 2008 è stato introdotto un nuovo regime agevolativo IVA per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte e professione, con compensi annui non superiori a 30.000 euro e in possesso di altri specifici requisiti (▶ Lezione 57), che prevede rilevanti *facilitazioni* anche ai fini delle imposte dirette. Per tali contribuenti, considerati *mi-*

nimi, è prevista infatti un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota del 20% da applicare al reddito costituito dalla differenza tra i ricavi percepiti nell'anno e le spese sostenute nello stesso periodo, tenendo conto delle eventuali plusvalenze/minusvalenze dei beni relativi all'attività e della deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori.

Redditi d'impresa e redditi diversi

Il reddito d'impresa è il reddito derivante dall'esercizio di impresa commerciale

L'esercizio di *impresa commerciale* è l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività commerciali elencate nell'**art. 2195 del codice civile**.

Tali attività sono: l'attività industriale, commerciale, di trasporto, bancaria, assicurativa, ausiliaria delle precedenti.

Il reddito d'impresa che concorre a formare la base imponibile IRPEF è costituito dall'utile netto conseguito nel periodo d'imposta con alcune variazioni rispetto alla normativa civilistica

Il reddito (netto) d'impresa che concorre a formare la base imponibile ai fini dell'IRPEF è costituito dall'utile netto conseguito nel periodo d'imposta (l'anno solare), così come risulta dal conto economico, aumentato e diminuito dalle rettifiche di valore imposte dalla legislazione tributaria. Quindi il reddito d'impresa che concorre a formare la base imponibile dell'IRPEF viene determinato nel modo seguente.

Si parte dalle *risultanze del conto profitti e perdite*, che viene redatto secondo i principi della tecnica contabile e del codice civile. Tali risultanze costituiscono il **reddito contabile**. Poiché le norme tributarie dettano criteri di valutazione di alcuni ricavi e costi diversi dai principi contabili e dai criteri del codice civile, occorre apportare delle *variazioni al reddito contabile*.

Applicando al risultato netto del conto economico (cioè alla differenza tra le componenti positive e quelle negative civilistiche) le variazioni in aumento o in diminuzione stabilite dalle norme tributarie, si perviene al **reddito fiscale**, cioè al reddito che concorre a formare la base imponibile.

Le componenti positive e negative del reddito d'impresa sono individuate nel Tuir

I ricavi: sono essenzialmente i corrispettivi delle vendite di beni e servizi.

Le plusvalenze patrimoniali: sono il maggior valore degli impianti e macchinari, dei titoli, delle scorte di magazzino, che l'impresa realizza nel momento in cui vende questi beni, macchinari, ecc.

Le sopravvenienze attive: sono le somme che l'impresa riceve come contributo o i proventi derivanti dal fatto che costi iscritti in bilancio si sono successivamente rivelati minori del previsto o insussistenti.

Componenti positive

Esempio L'impresa riteneva di dover pagare nell'anno X una certa somma ad alcuni dipendenti, con i quali aveva in corso una lite giudiziaria, e quindi aveva iscritto nel bilancio relativo a tale anno questo costo (componente negativa). Nel gennaio dell'anno successivo (anno Y) l'autorità giudiziaria stabilisce che l'impresa non deve pagare tale somma.

L'impresa quindi dovrà iscrivere nel bilancio dell'anno Y una sopravvenienza attiva (cioè una componente positiva del reddito) di ammontare uguale alla componente negativa che aveva iscritto nel bilancio dell'anno X.

Approfondimento

Criteri tributari e criteri civilistici nella valutazione del reddito di impresa

Criteri fiscali e criteri civilistici non coincidono perché diverso è l'obiettivo del legislatore. Le norme tributarie intendono evitare la diminuzione dell'imponibile; le norme del c.c. intendono rendere l'informazione di bilancio più chiara e attendibile possibile. Il legislatore fiscale

vuole quindi, ad esempio, impedire una sopravvalutazione dei costi che potrebbe abbattere il reddito; il legislatore civilistico vuole viceversa impedire il contenimento dei costi che, accrescendo il reddito, potrebbero causare una distribuzione di utili rilevati ma non prodotti.



Componenti negative

I costi: sono le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi mediante i quali l'impresa produce i ricavi (cioè le spese per l'acquisto delle materie prime, gli stipendi che l'impresa paga ai dipendenti, ecc.).

Le quote di ammortamento: dei beni strumentali (impianti e macchinari, immobili, ecc.).

Le minusvalenze patrimoniali: sono le perdite che l'impresa eventualmente subisce nel momento in cui vende gli impianti, i macchinari, i titoli, le scorte di magazzino.

Le perdite e le sopravvenienze passive: le perdite consistono ad esempio nella distruzione dei beni di proprietà dell'impresa causata da un incendio. Le sopravvenienze passive derivano invece, ad esempio, dal mancato conseguimento di ricavi che l'impresa aveva imputato al conto economico dell'anno precedente.

Esempio Un'impresa riteneva di poter esigere nell'anno Y un credito che aveva nei confronti di un soggetto e lo aveva iscritto come componente positiva nel bilancio dell'anno precedente. Però l'impresa non riesce a esigere tale credito, e allora nel bilancio dell'anno Y iscriverà una sopravvenienza passiva (componente negativa) di ammontare uguale al credito (componente positiva) che aveva iscritto nel bilancio dell'anno X.

Altre componenti: sono ad esempio gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, che l'impresa fa per i dipendenti.

Specifiche norme tributarie stabiliscono come devono essere valutate sia le *plusvalenze* sia le *minusvalenze* patrimoniali, prevedono *deduzioni* per l'acquisto di beni strumentali il cui costo non superi un certo valore, fissano *quote annuali massime di ammortamento*, ecc.

Quando la differenza tra le componenti positive e negative è negativa, il reddito d'impresa viene chiamato *perdita di esercizio*. L'impresa che tiene la contabilità ordinaria (vedi oltre) può però dedurre la perdita di un esercizio dal reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi entro un quinquennio. Dal 2008 la stessa regola vale anche per tutte le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi.

La determinazione del reddito di impresa avviene sulla base delle scritture contabili ed è effettuata con criteri diversi a seconda del regime di contabilità adottato

Come abbiamo visto, già i professionisti e gli artisti sono obbligati a tenere scritture contabili.

Gli imprenditori poi devono tenere documenti contabili più complessi.

In particolare, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali devono tenere le seguenti scritture contabili, che costituiscono la cosiddetta **contabilità ordinaria**.

Libro giornale	Vi devono essere registrate tutte le operazioni, in ordine cronologico.
Libro inventari	Deve contenere la consistenza dei beni e il bilancio d'esercizio.
Registro dei beni ammortizzabili	Deve contenere, per ciascun immobile e ciascun altro bene ammortizzabile: l'anno di acquisto, il costo originario, la svalutazione, la rivalutazione, la quota annua di ammortamento, ecc. Dal 21/2/1997 non è più obbligatoria la sua tenuta. È possibile eseguire le relative annotazioni nel libro inventari per le imprese in contabilità ordinaria e nel registro IVA acquisti per quelle in contabilità semplificata.
Scritture ausiliarie	Sono i conti di mastro, che contengono gli elementi patrimoniali e reddituali, e le scritture di magazzino.
Registri prescritti ai fini dell'IVA	► Lezione 56

Le *imprese minori* (cioè quelle esercitate da persone fisiche o da società di persone che hanno ricavi annui non superiori a precise somme stabilite dalla legge) possono optare per il regime di **contabilità semplificata**, che comporta la tenuta dei soli registri IVA (vendite e acquisti) integrati con l'annotazione delle operazioni non soggette a IVA ma rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Tali registri devono contenere le scritture di assestamento e di rettifica che permettono di determinare il risultato dell'esercizio (ad esempio: rilevazione delle plusvalenze e minusvalenze, delle giacenze di magazzino, delle quote di ammortamento, ecc.).

**REDDITO FISCALE DI
IMPRESA SOGGETTA A
CONTABILITÀ ORDINARIA**

.....

Utile netto (o perdita) risultante
dal conto economico

.....

+ Variazioni in aumento

- Variazioni in diminuzione

**REDDITO FISCALE DI
IMPRESA SOGGETTA A
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

.....

Differenza tra ricavi e spese
dello stesso periodo d'imposta

.....

+ Variazioni in aumento

- Variazioni in diminuzione

La categoria "redditi diversi" comprende redditi non riconducibili ai redditi di capitale e non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o imprese commerciali

Sono considerati **redditi diversi**:

- i redditi derivanti da *operazioni speculative* (plusvalenze non rientranti tra i redditi d'impresa);
- *premi e vincite* derivanti da lotterie, tombole, ecc.;
- redditi derivanti da *altre attività occasionali*, cioè i redditi che una persona fisica percepisce da attività commerciali o di lavoro autonomo, che però non esercita abitualmente;
- *altri redditi*, come i redditi derivanti da beni immobili situati all'estero, ecc.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate sono esenti da IRPEF e sono soggette a un'imposta sostitutiva. I premi e le vincite derivanti da lotterie, tombole, ecc., sono esenti da IRPEF e sono colpiti da una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta definitiva con facoltà di rivalsa (► **Lezione 43**). Tutti gli altri "redditi diversi", invece, concorrono integralmente a formare la base imponibile dell'IRPEF del soggetto che li percepisce.

Approfondimento

Le imposte sui giochi

In Italia lo Stato gestisce il monopolio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici. Il lotto e le lotterie nazionali sono gestiti attraverso l'Ispettorato generale del lotto e delle lotterie, che fa parte del ministero dell'Economia e delle Finanze. L'organizzazione e la gestione *dei giochi di abilità* e dei *concorsi pronostici* sono invece affidate, sempre in condizioni di monopolio, al CONI (Totocalcio ed Enalotto) e all'UNIRE (Totip). Il CONI e l'UNIRE pagano allo Stato, per ciascun concorso, *l'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici*. Enti, comitati di beneficenza, ecc.

possono ottenere l'autorizzazione a svolgere tombole, lotterie e simili. I premi e le vincite di queste tombole e lotterie non concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF del soggetto che li vince, ma l'ente che ha svolto la lotteria deve versare al fisco una parte (normalmente il 10%) del totale della vincita, a titolo d'imposta definitiva. La legge in questo caso prevede non l'obbligo, ma la facoltà di rivalsa: in altri termini l'ente che gestisce la lotteria può o trattenere sulla vincita la somma da versare al fisco, oppure può versarla esso stesso al fisco, senza detrarla dalla vincita stessa.



Per alcuni redditi di capitale e alcuni redditi diversi sono previsti tre regimi di tassazione

1 Regime del risparmio gestito

I soggetti che hanno affidato a un organismo (cioè ad un intermediario) abilitato (banche, SIM, ecc.) l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da denaro o titoli, possono optare, per alcuni redditi di capitale, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato netto maturato dalla gestione (art. 7 D.lgs. n. 461/1997). L'imposta viene trattenuta dall'intermediario e da lui versata all'erario senza alcun obbligo di dichiarazione del contribuente.

2 Regime del risparmio amministrato

Il soggetto provvede personalmente agli investimenti ma delega gli adempimenti fiscali all'intermediario il quale agisce come sostituto d'imposta. Tale regime è applicabile soltanto ad alcune tipologie di redditi diversi, mentre i redditi di capitale devono essere tassati in modo ordinario. La tassazione, mediante applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50%, avviene sul risultato realizzato dalle singole operazioni.

3 Regime della dichiarazione

Secondo questo regime i redditi di capitale saranno oggetto di indicazione nella dichiarazione dei redditi del contribuente.

La tassazione dei redditi di capitale è effettuata sull'importo lordo del reddito su cui si applicano le seguenti aliquote: 27% relativamente al reddito di capitale derivante da investimenti di durata fino a 18 mesi; 12,50% per i redditi di capitale derivanti da investimenti di durata superiore a 18 mesi e per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate.

A partire dal 1° gennaio 2004 sono state stabilite delle ulteriori regole relative alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

Le plusvalenze o le minusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate vanno indicate nella dichiarazione dei redditi (regime della dichiarazione) e concorrono al reddito per il 40% del loro ammontare. La Finanziaria 2008 ha previsto che per le plusvalenze o minusvalenze realizzate a decorrere dall'1/1/2009 la percentuale di imponibilità salga al 49,72%.

Le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate sono compensabili solamente con minusvalenze relative a partecipazioni dello stesso tipo; in tal caso, al reddito imponibile IRPEF complessivo del percettore concorre il 40% delle plusvalenze che eccede la quota corrispondente alle minusvalenze derivanti da operazioni della stessa natura.

Le eccedenze di minusvalenze sono utilizzabili, nel limite del 40%, negli esercizi successivi non oltre il quarto, purché indicate nella dichiarazione del periodo in cui sono state sostenute.

Le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate sono soggette all'imposta sostitutiva del 12,50% e pertanto vanno indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze non qualificate sono compensabili con le minusvalenze derivanti da operazioni dello stesso tipo, nonché con le minusvalenze su altri tipi di titoli e valori e con i risultati dei contratti a termine su cui è applicabile l'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le eccedenze di minusvalenze sono utilizzabili, senza limiti di entità, negli esercizi successivi non oltre il quarto, purché indicate nella dichiarazione del periodo in cui sono state sostenute.

Per le plusvalenze non qualificate, nonché per le plusvalenze relative a titoli non partecipativi, valute estere, contratti derivati, ecc. è possibile optare per la tassazione mediante il metodo del risparmio amministrato o del risparmio gestito.

47

La base imponibile IRPEF e il calcolo dell'imposta

La base imponibile dell'IRPEF è uguale al reddito complessivo meno la somma degli oneri deducibili e la deduzione per l'abitazione principale

La somma dei redditi esaminati nelle lezioni precedenti, che un soggetto percepisce in un anno, costituisce il **reddito complessivo** del soggetto.

Per determinare il reddito imponibile è sufficiente *sottrarre* dal reddito complessivo gli *oneri deducibili* (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la *deduzione per l'abitazione principale* (e le sue pertinenze).

Gli oneri deducibili sono alcuni tipi di spese sostenute dal contribuente

Gli **oneri deducibili** sono alcuni tipi di spese che il contribuente ha sostenuto e che la legge gli consente di sottrarre dal suo reddito complessivo, ai fini della determinazione del suo reddito complessivo imponibile, a condizione che siano adeguatamente *documentati* e non siano già stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi.

Principali oneri deducibili per il periodo d'imposta 2008

I *contributi previdenziali e assistenziali obbligatori* e quelli per la *previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori*, purché non siano già stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi (come avviene per i lavoratori dipendenti perché il datore di lavoro deduce dagli stipendi tali contributi e li versa direttamente agli enti previdenziali).

L'*assegno periodico* che il contribuente ha corrisposto al *coniuge separato o divorziato* anche se residente all'estero.

Le *erogazioni a favore di istituzioni religiose*.

Le *spese mediche e di assistenza* specifica per i *portatori di handicap* (solo se sono documentate mediante fatture o ricevute che attestino che il contribuente ha pagato le relative somme).

I *contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari* (ad esempio: colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37.

Il contribuente ha inoltre la possibilità di dedurre l'intera rendita catastale aggiornata della sua "prima casa" e delle relative pertinenze.

Approfondimento

Il reddito della prima casa nella determinazione dell'imponibile IRPEF

L'art. 10, c. 3-bis del Tuir prevede che «se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale aggiornata dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare».

In ogni caso, il reddito della prima casa con relative pertinenze (ad esempio, la cantina, il box auto) deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi posseduti per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, ai fini della determinazione dell'imponibile IRPEF, dal reddito complessivo si sottrae l'importo della rendita catastale aggiornata della prima casa e delle sue pertinenze.



Una volta quantificato il reddito imponibile, applicando a questo importo le aliquote crescenti per i vari scaglioni di reddito, si ottiene l'imposta lorda

IRPEF anno 2008	
Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%
oltre 75.000 euro	43%

Empio Consideriamo un individuo che ha un reddito imponibile di 40.000 euro. Egli dividerà tale reddito in tre scaglioni: fino a 15.000 euro; da 15.000 a 28.000 euro; da 28.000 a 55.000 euro. Sul primo scaglione egli pagherà il 23% di 15.000, cioè 3.450 euro; sul secondo scaglione pagherà il 27% di 13.000, cioè 3.510 euro e sul terzo scaglione pagherà il 38% di 12.000, cioè 4.560 euro. Quindi l'imposta lorda sarà uguale a $3.450 + 3.510 + 4.560 = 11.520$ euro.

L'imposta netta è data dall'imposta lorda meno le detrazioni previste dalla legge

La legge stabilisce che il contribuente ha diritto a **detrarre** (sottrarre) dall'imposta lorda certe spese che ha sostenuto per sé o per un familiare a carico.

Detrazioni previste per il periodo d'imposta 2008

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 Tuir): sono le detrazioni che spettano per coloro che convivono con familiari a carico il cui reddito annuale è inferiore a 2.840,51 euro (coniuge, figli, altri familiari).

Detrazioni per tipologia di reddito (art. 13 Tuir): lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, ecc.

Detrazioni per oneri sostenuti (art. 15 Tuir): gli oneri sostenuti sono diverse tipologie di spese sostenute nel periodo d'imposta, detraibili in percentuali variabili e/o entro precisi limiti, tra le quali alcune di tipo *tradizionale*: spese per prestazioni sanitarie, per interessi passivi in dipendenza di mutui, per premi di assicurazione, per istruzione, per onoranze funebri; altre *incentivanti* di un dato comportamento: spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, per attività sportive praticate da ragazzi tra 5 e 18 anni, ecc.

Altre detrazioni: detrazioni per erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle scuole, ecc.

Il percorso per il calcolo dell'imposta

REDDITO COMPLESSIVO - oneri deducibili e deduz. abitaz. principale = reddito imponibile × aliquote = IRPEF LORDA

IRPEF LORDA - DETRAZIONI (per familiari a carico, per tipologia di reddito, per oneri sostenuti, altre) = IRPEF NETTA

L'IRES è un'imposta diretta, personale, proporzionale che colpisce il reddito complessivo netto annuo di determinati enti collettivi

L'imposta sul reddito delle società (IRES) è un'imposta di recente istituzione che, a partire dal 1° gennaio 2004, ha sostituito l'IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche).

L'IRES è un'imposta *diretta, personale, proporzionale*, che si applica sul reddito complessivo netto annuo di determinati enti collettivi, sia societari che non societari.

Generalmente in tutti gli ordinamenti tributari il reddito delle società e degli enti viene tassato; nel nostro ordinamento si è scelto in via ordinaria di tassarlo con un'imposta **proporzionale**, attualmente del 27,50%, anziché con un'imposta progressiva, come avviene per il reddito delle persone fisiche.

In alternativa e in particolari casi è prevista l'opzione per il regime fiscale di tassazione "per trasparenza", che consiste nella possibilità di imputare ai soci il reddito prodotto dalle società di capitali in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli utili stessi. Quindi il reddito della società partecipata viene trasferito dalla sfera impositiva IRES, cui corrisponde una tassazione ordinaria con aliquota al 27,50%, alla sfera impositiva IRPEF, nella quale per i redditi di minore ammontare operano aliquote inferiori a quella proporzionale prevista per le società.

L'IRES non colpisce soltanto le società ma una serie eterogenea di soggetti

L'IRES, a dispetto del nome, non colpisce soltanto le società, in quanto i soggetti passivi dell'imposta sono costituiti da una serie eterogenea di enti collettivi, sia **societari** che **non societari**, sia pubblici che privati, tanto che si potrebbe individuare la soggettività passiva dell'imposta in modo *residuale*.

L'IRES è dunque quell'imposta che colpisce tutti i soggetti, residenti e non residenti, nei confronti dei quali si manifesta il possesso di redditi tassabili, **diversi** dalle persone fisiche, dalle società di persone residenti e dalle società di capitali che hanno esercitato l'opzione per il regime della trasparenza (tassazione in capo ai soci).

La presenza o meno dei requisiti di commercialità e di residenza determina una sorta di quadripartizione all'interno dei soggetti passivi dell'IRES

	Esercizio di attività commerciali	Esercizio di attività non commerciali
Soggetti residenti	<p>Società per azioni</p> <p>Società in accomandita per azioni</p> <p>Società a responsabilità limitata</p> <p>Società cooperative</p> <p>Società di mutua assicurazione</p> <p>Enti pubblici e privati diversi dalle società, che esercitano in via esclusiva o principale attività commerciali</p>	<p>Enti pubblici o privati, diversi dalle società che non esercitano in via esclusiva o principale attività commerciali</p>
Soggetti non residenti	<p>Società ed enti di ogni tipo, comprese quelle personali, con o senza personalità giuridica, che esercitano in via esclusiva o principale attività commerciali</p>	<p>Società ed enti di ogni tipo, comprese quelle personali, con o senza personalità giuridica, che non esercitano in via esclusiva o principale attività commerciali</p>



Si considerano **residenti** le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale della loro attività.

Nella categoria degli *enti pubblici o privati, diversi dalle società*, sono ricompresi tutti gli enti dotati di personalità giuridica; le associazioni non riconosciute; i consorzi; le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si manifesta in modo unitario e autonomo.

Diversi enti pubblici non sono soggetti a IRES e alcune attività, se svolte da enti pubblici, non sono considerate commerciali

Per quanto riguarda gli *enti pubblici*, viene prevista una serie di specifiche esclusioni dall'imposizione: in particolare, vengono dichiarati non soggetti all'imposta (e quindi carenti di soggettività passiva) lo Stato e gli enti territoriali, mentre sono dichiarate comunque non commerciali alcune attività specifiche, se svolte da enti pubblici.

Non sono soggetti passivi IRES

Gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo), anche se dotati di personalità giuridica
 Le Regioni
 Le Province
 I Comuni
 Le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo
 Le comunità montane
 I consorzi tra enti locali

Non costituiscono attività commerciali

L'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici
 L'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici costituiti esclusivamente a tal fine, comprese le ASL

Per determinare se un soggetto passivo svolge o meno un'attività commerciale sono previste specifiche regole

Per le **società di capitali residenti** e i **soggetti assimilati** (società cooperative e di mutua assicurazione), la commercialità è presunta dalla legge.

Per gli **enti residenti diversi dalle società**, il requisito della commercialità è soddisfatto quando l'oggetto principale dell'attività consiste in una attività commerciale. Per oggetto principale si deve intendere l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge (se si tratta di enti costituiti per diretta disposizione normativa) o dall'atto costitutivo o dallo statuto (se tali atti esistono in forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata). In mancanza di tali elementi, l'oggetto principale è desunto in base all'attività effettivamente esercitata.

Per gli **enti non residenti** occorre verificare quale sia l'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)

NATURA	SOGGETTI PASSIVI	IMPONIBILE	ALIQUOTA
Diretta	Società ed enti commerciali residenti	Reddito complessivo netto annuo	27,50%
Personale	Enti non commerciali residenti		
Proporzionale	Società ed enti commerciali non residenti Enti non commerciali non residenti		

L'IRAP è un'imposta reale e proporzionale

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un'imposta *reale, proporzionale*, che si applica sul *valore della produzione netta delle imprese, degli enti e degli artisti e professionisti*.

A decorrere dal 2008 l'IRAP, per una quota pari al 10%, è ammessa in deduzione dal reddito imponibile IRPEF e IRES. Tale quota è forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla parte imponibile degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente. La modifica è stata introdotta dal d.l. n. 185/2008, c.d. "manovra anticrisi".

L'IRAP è stata introdotta nel 1998 e si proponeva, in primo luogo, di semplificare il sistema tributario. Questa imposta infatti *sostituisce diversi contributi e tributi*, che sono stati aboliti contestualmente alla sua introduzione: i contributi per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, versati sia dai datori di lavoro sia dai lavoratori, compresa la vecchia tassa per la salute; l'ILOR (imposta locale sui redditi); l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; altri tributi minori.

L'IRAP realizza il decentramento del sistema tributario

L'introduzione dell'IRAP inoltre si proponeva di attuare un maggiore **decentramento** del sistema tributario, dando alle Regioni una più ampia autonomia impositiva, nel senso che esse dovevano avere un ruolo nella fissazione delle aliquote, nell'accertamento e nella riscossione di questo tributo.

Il gettito dell'IRAP va alle Regioni, che lo impiegano nella maggior parte dei casi per finanziare la sanità.

Dal 2009 l'IRAP è istituita con *legge regionale*, assumendo pertanto la natura di tributo proprio della Regione. In particolare, le Regioni possono stabilire e modificare liberamente l'aliquota, le detrazioni, le deduzioni (ma non la base imponibile) e introdurre particolari agevolazioni.

Ancora oggi, tuttavia, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta nei territori delle singole Regioni vengono svolte dall'amministrazione finanziaria dello Stato.

L'IRAP colpisce le società, le imprese individuali, gli artisti e i professionisti e gli enti soggetti passivi IRES

Sono soggetti passivi dell'IRAP: le società di capitali e gli altri soggetti passivi IRES; le imprese individuali e le società di persone, che sono soggetti IRPEF; i soggetti che esercitano arti e professioni.

I contribuenti minimi che si avvalgono del nuovo regime previsto dalla finanziaria 2008 (► **Lezione 57**) non sono considerati soggetti passivi IRAP.

Il periodo d'imposta, se il contribuente è una persona fisica, coincide con quello dell'IRPEF; se invece è una persona giuridica corrisponde a quello dell'IRES.

La base imponibile dell'IRAP è il valore della produzione netta dell'attività economica meno alcune deduzioni

L'**oggetto** o base imponibile dell'IRAP è il valore della *produzione netta*, derivante dall'attività che il contribuente esercita nel territorio della Regione, meno alcune deduzioni previste dalla legge.

Il **valore della produzione netta** per le imprese è uguale alla *differenza tra il valore della produzione lorda e i costi di produzione*, fatta eccezione per alcuni costi, come il costo del personale dipendente, gli interessi passivi compresi nei canoni di leasing, le perdite e le svalutazioni dei crediti, che la legge non consente di detrarre.

La legge comunque detta norme minuziose sulla valutazione della produzione lorda e dei costi di produzione, norme che sono un po' diverse a seconda del tipo di impresa (società di capitali, società di persone, impresa individuale, ecc.).



Esempio Per i soggetti esercenti arti e professioni il valore della produzione netta è uguale alla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi inerenti all'attività esercitata effettivamente sostenuti, comprese le quote di ammortamento dei beni ed esclusi gli interessi passivi e le spese sostenute per il personale dipendente. Per gli enti pubblici e privati non commerciali il valore della produzione netta è pari all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa (o a progetto) e per lavoro autonomo occasionale.

Dal valore della produzione netta occorre sottrarre alcune **deduzioni**, come i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese sostenute per il personale assunto con contratti di formazione lavoro. Inoltre, a partire dall'1/1/2000, è stata introdotta una deduzione forfettaria per gli imponibili di minore entità.

Sottraendo dal valore della produzione netta le deduzioni previste dalla legge, si perviene a determinare la base imponibile dell'IRAP.

L'aliquota dell'IRAP è unica

Come abbiamo detto, l'IRAP è un'imposta proporzionale. Quindi l'*aliquota è unica*. L'importo da versare si ottiene applicando alla base imponibile un'aliquota secondo quanto previsto dall'art. 16 del d.l. 446/1997. Questo articolo prevede, al comma 1, l'aliquota del 4,25% (portata nel 2008 al 3,90%), al comma 2 l'aliquota differenziata dell'8,50% per le amministrazioni pubbliche e al comma 3 la possibilità per le Regioni di elevare o ridurre la prima aliquota fino a un massimo dell'1%.

Regimi transitori particolari hanno interessato le imprese che operano nel settore agricolo, per le quali l'aliquota è stata fissata inizialmente nella misura dell'1,9%. Per le banche e le società finanziarie e per le imprese di assicurazione l'aliquota è stata inizialmente fissata nella misura del 5,40%.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)



Approfondimento


Pregi e difetti dell'IRAP


L'IRAP è stata oggetto, fin dalla sua introduzione, di un vivace dibattito. I contrari sottolineano che l'IRAP, colpendo il reddito al lordo del costo del personale, grava soprattutto sulle imprese ad alta densità di manodopera e, dovendo essere pagata anche in presenza di una perdita di esercizio, penalizza le imprese indebitate.

A favore di questa imposta si sottolinea invece come l'abolizione dei contributi per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, resa possibile dall'introduzione dell'IRAP, consente alle grandi imprese con molti dipendenti un alleggerimento del costo del lavoro.

SINTESI

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LE IMPOSTE DIRETTE





IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LE IMPOSTE DIRETTE

